



TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

IV^a Sezione civile

n.6352/2016 r.g.e.

Il giudice dottor Michele Alajmo

ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/2/2016 nella causa di opposizione tra [redacted] e Riscossione Sicilia s.p.a. [redacted]

Le cartelle esattoriali opposte, in relazione ai motivi dedotti (nello specifico per quanto riguarda il difetto di notifica e la prescrizione del credito) hanno ad oggetto crediti sia di natura tributaria che di natura amministrativa.

Occorre richiamare, brevemente, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità per precisare in che termini l'opposizione è ammissibile in relazione ai crediti tributari; e con riferimento alla stessa disciplina dell'esecuzione esattoriale - art. 57 d.p.r. 602/73. Detta norma faceva divieto in generale di proporre le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, con l'unica eccezione (nella sua prima formulazione) costituita dalle opposizioni in materia di pignorabilità dei beni; e faceva altresì divieto di proporre le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo. Segui, quindi, l'art. 29 del d.lgs. n. 46/99 il quale precisò che alle entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e a quelle non tributarie non si applica il comma 1 dell'art. 57 del citato d.p.r. e che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono con le forme ordinarie.

La Corte Suprema di legittimità ha affermato che l'opposizione al pignoramento e agli atti esecutivi presupposti (per mancanza o irregolarità della notifica dell'atto prodromico che è costituito dalla cartella esattoriale e degli avvisi di mora, siccome integranti il titolo esecutivo) è ammissibile anche per le esecuzioni promosse dall'Agente di Riscossione portanti credito di natura tributaria: ciò è stato affermato dalla Corte in quanto il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ex art. 57 cit. è correlato non già alla violazione normativa o al vizio dedotto in cui è incorso l'Agente esattoriale o l'ente impositore (mancanza, nullità, inesistenza, irregolarità della notifica della pretesa tributaria) ma alla natura dell'atto opposto (tributaria).

Si tratta di principio che è allineato, in definitivo, a quello che è il potere/ dovere che ha il giudice dell'esecuzione di esercitare il controllo sulla regolarità e/o esistenza degli atti introduttivi del processo di esecuzione, ovvero che è sollecitato allo stesso Tribunale dal debitore opponente.

Il che è conclusione del tutto coerente e sistematicamente corretta ove si tratti dell'esecuzione o della cognizione che investano il Tribunale / Giudice dell'esecuzione con la notifica dell'ordinario pignoramento presso il terzo debitore incoato dall'esattore ai sensi degli artt. 543 e seguenti c.p.c o del d.p.r. n. 602/73 (art. 72 bis).

Nella fattispecie che occupa questo giudizio l'eccezione di difetto di notifica degli atti presupposti è postulata dall'opponente sia agli effetti dell'art. 617 c.p.c. sia agli effetti dell'art. 615 comma II c.p.c. in funzione della dedotta ed eccepita prescrizione della pretesa creditoria.

Sub specie l'opposizione appare inammissibile in correlazione alla dedotta eccezione di prescrizione del credito tributario: la sua cognizione si appartiene con certezza alla giurisdizione tributaria. L'atto è opponibile (recte: impugnabile, per questo motivo) con ricorso alla commissione

tributaria) ai sensi dell'art. 19 comma 3 richiamato del D.lgs. 31/12/1992 n. 346. Nello stesso senso cfr Tribunale di Palermo, ordinanza 2/8/2015 proc. N. 3679/2015 C.L.G. e. R. s.p.a.);

2 - Per il resto, in fatto, con l'atto di costituzione l'esattore ha depositato copiosa documentazione concernente le cartelle opposte (pagina 11 della memoria); vi sono allegati le relate di notifica il cui difetto era stato opposto dal contribuente.

Tutti questi elementi del processo non sono stati contestati in fatto dall'attore, come era suo onere agli effetti della precisazione delle domande introduttive ovvero della doverosa rinuncia all'eccezione e ai motivi di opposizione ove essi si dimostrino infondati.

Dall'esame che il Tribunale ha tuttavia d'ufficio espletato è emerso che le notifiche sono state effettuate; e che, ai fini della eccezione di prescrizione del credito per violazione del codice della strada solo con riferimento alla cartella n. 29620060061641616000 la domanda appare fondata: si tratta di cartella che è stata notificata il 20/1/2007 e per la quale Riscossione non ha allegato alcun atto interruttivo antecedente alla notifica del pignoramento del 3/11/2016. Limitatamente a questo credito (euro 102,19) la procedura deve essere sospesa.

Appare in ogni caso conducente il rilievo di Riscossione in base al quale l'eccezione concernente la regolarità delle notifiche (art. 617 c.p.c.) è tardiva essendo stata proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento.

L'eccezione di violazione dei limiti circa l'importo pignorabile non sussiste. La Concessionaria ha infatti proceduto al pignoramento degli importi stipendiali dovuti nei limiti di cui all'art. 545 commi 4, 5 e 6 (vedasi atto).

3 - Dai termini della motivazione che precede discende il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione con esclusione della richiamata cartella

Le spese secondo soccombenza si liquidano come da dispositivo che segue.

p.q.m.

sospende l'esecuzione limitatamente al credito per violazione del codice della strada portato nella cartella n. [redacted] e rigetta nel resto disponendo revocarsi per l'effetto il decreto di sospensione inaudita altera parte.

Condanna [redacted] alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore di Riscossione Sicilia S.p.a. in persona del Direttore Generale F.F. che liquida in complessivi euro 605,00= oltre rimborso spese generali ex art. 2 comma 2 d.m. n. 55/2014 iva e cpa come per legge Palermo, 26/2/2017

Depositato in cancelleria

Palermo, li 28/2/17

Michele Alajmo
Giudice